



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 giugno 2019 n.99
(Ratifica Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.60)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.60 – Modalità di copertura definitiva e temporanea delle disposizioni previste dal fabbisogno di Poste San Marino S.p.A. – promulgato:

Visto l'articolo 70, comma 9, della Legge 20 dicembre 2013 n.174 come modificato dall'articolo 46, comma 1, della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Visto altresì l'articolo 70, comma 11 lettera a) della medesima Legge n.174/2013;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta 27 marzo 2019;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 6 giugno 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 6 giugno 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.60 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODALITÀ DI COPERTURA DEFINITIVA E TEMPORANEA DELLE POSIZIONI PREVISTE DAL FABBISOGNO DI POSTE SAN MARINO S.P.A.

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato disciplina le modalità di copertura definitiva e temporanea delle posizioni previste dal fabbisogno della società Poste San Marino S.p.A., a mente dell'articolo 70, comma 9 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 come modificato dall'articolo 46, comma 1 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 e a mente dell'articolo 70, comma 11, lettera a) della medesima Legge n.174/2013 .

Art. 2 (Fabbisogno di Poste San Marino S.p.A. - Regime normativo e retributivo)

1. Il fabbisogno di Poste San Marino S.p.A. è strutturato con riferimento alle categorie previste nello specifico Contratto Integrativo Aziendale (CIA) del pertinente Contratto Collettivo di Lavoro del Settore Privato (CCL), individuato a seguito di trattativa tra la società e le Organizzazioni

Sindacali, che saranno correlate alle qualifiche e profili di ruolo stabiliti dalle norme di pubblico impiego sulla base di tabella delle corrispondenze definita in accordo con le Organizzazioni Sindacali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 9 della Legge n.174/2013 e successive modifiche nonché dall'articolo 6, la copertura definitiva e temporanea di posizioni previste dal fabbisogno della società Poste San Marino S.p.A. avviene, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto delegato, applicando il regime normativo e retributivo del pertinente CCL.

3. Tale regime dovrà essere definito e variato tramite la stipula di un CIA da definirsi secondo le procedure e con le forme previste dal CCL.

Art. 3

(Copertura definitiva di posizioni del fabbisogno)

1. La copertura definitiva di posizioni previste dal fabbisogno di Poste San Marino S.p.A. avviene nel rispetto delle norme vigenti per l'avvio al lavoro nel settore privato, nell'osservanza delle seguenti modalità:

a) mediante ricorso alle pubbliche graduatorie, per le posizioni del CIA per cui siano previste mansioni pratiche ed operative che implicino il possesso di comuni conoscenze professionali;

b) mediante selezione pubblica da effettuarsi nel rispetto dei principi vigenti in materia di trasparenza e pubblicità, per le posizioni del CIA per cui siano previste mansioni e conoscenze professionali di grado superiore.

1 bis. Ai fini dell'individuazione delle posizioni rientranti nelle modalità di copertura di cui al comma 1, lettere a) e b) si farà riferimento alla tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Gli schemi di bandi relativi alle selezioni pubbliche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione di Poste San Marino S.p.A. e possono prevedere, fra l'altro, punteggi aggiuntivi per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità o di disoccupazione. Il Consiglio di Amministrazione di Poste San Marino S.p.A. può, altresì, adottare atti di regolamentazione interna per disciplinare le procedure da osservarsi nelle selezioni pubbliche, a seguito di confronto con le Organizzazioni Sindacali.

3. Qualora la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera b) sia vinta da personale già dipendente di Poste San Marino S.p.a. in regime di organico o di incarico a tempo indeterminato secondo le norme di pubblico impiego, l'interessato ha facoltà di richiedere l'aspettativa dalla posizione di pubblico impiego per il periodo massimo previsto dalla pertinente normativa pubblicistica.

4. Decorso il periodo massimo di aspettativa di cui al comma 3, l'interessato è tenuto ad optare, in maniera irrevocabile, per il regime normativo e retributivo di tipo privatistico, decadendo dal preesistente rapporto pubblicistico oppure a riassumere servizio presso Poste San Marino S.p.A. nell'originaria posizione di pubblico impiego.

Art. 4

(Copertura temporanea di posizioni del fabbisogno)

1. La copertura di posizioni previste dal fabbisogno di Poste San Marino S.p.A. che siano temporaneamente vacanti, avviene nel rispetto delle norme vigenti per l'avvio al lavoro nel settore privato, nell'osservanza delle seguenti modalità:

a) mediante ricorso alle pubbliche graduatorie, per le posizioni del CIA per cui siano previste mansioni pratiche ed operative che implicino il possesso di comuni conoscenze professionali;

b) mediante selezione interna a Poste San Marino S.p.A., per le posizioni del CIA per cui siano previste mansioni e conoscenze professionali di grado superiore.

1 bis. Ai fini dell'individuazione delle posizioni di categoria rientranti nella modalità di copertura di cui al comma 1, lettere a) e b) si farà riferimento alla tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Qualora la selezione interna non dia esito positivo, la copertura delle posizioni di cui al comma 1, lettera b) avverrà mediante:

- a) ricorso alle pubbliche graduatorie per la copertura temporanea di posizioni temporaneamente vacanti di durata presumibilmente non superiore a tre anni;
- b) selezione pubblica per la copertura temporanea di posizioni temporaneamente vacanti di durata presumibilmente superiore a tre anni.

3. Gli schemi di bandi relativi alle selezioni interne sono approvati dal Consiglio di Amministrazione di Poste San Marino S.p.A. il quale può, altresì, adottare, a seguito di confronto con le Organizzazioni Sindacali, atti di regolamentazione interna per disciplinare le procedure da osservarsi nelle predette selezioni, modulandole sulla base di esigenze di celerità, anche in ragione della durata della copertura temporanea.

4. Il personale già dipendente di Poste San Marino S.p.A. in regime di organico o di incarico a tempo indeterminato secondo le norme di pubblico impiego che vinca le selezioni di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, lettera b), ha facoltà di richiedere l'aspettativa dalla posizione di pubblico impiego per tutto il periodo di durata del contratto di diritto privato relativo alla posizione da coprirsi temporaneamente. Per la durata del contratto di cui al precedente periodo, il personale è soggetto al regime normativo e retributivo di tipo privatistico, fatto salvo il trattamento economico di miglior favore fra quello pubblicistico, relativo alla posizione originaria, e quello privatistico, relativo alla posizione oggetto di selezione.

Art. 5

(Disposizioni per la gestione per il personale di pubblico impiego soprannumerario con riferimento al fabbisogno)

1. Il personale di ruolo ed il personale inquadrato a tempo indeterminato in regime di pubblico impiego che risulti soprannumerario a seguito dei periodici aggiornamenti del fabbisogno di Poste San Marino S.p.A. sono collocati in un'apposita lista cui l'Amministrazione attinge per la copertura di profili di ruolo (PDR) definitivamente vacanti prima di emettere eventuali bandi di concorso.

2. La ricollocazione, a mente del comma 1, dei dipendenti con qualifica di addetto qualificato tecnico (ADETE) che dovessero risultare soprannumerari, potrà avvenire anche con riferimento al PDR di Addetto Amministrativo Segreteria (ADAMSE).

3. L'individuazione dei soprannumerari all'interno della medesima qualifica è effettuata utilizzando i criteri di seguito indicati in ordine gerarchico:

- a) possesso di titolo di studio di grado più basso rispetto a quello richiesto dal PDR;
- b) a parità di titolo di studio, minore anzianità convenzionale.

Art. 6

(Norme transitorie per il personale con rapporto di lavoro pubblico a termine)

1. Ai fini del presente articolo si assumono le definizioni di personale precario interno e di personale precario esterno utilizzate nell' "Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato del 18 febbraio 2016, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016 con delibera n.20", in seguito "Accordo".

2. La Direzione Generale della Funzione Pubblica predispone concorsi interni con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della Legge 31 luglio 2009 n.107 per la copertura di PDR relativi a posizioni attualmente coperte da personale precario interno assegnato a Poste San

Marino S.p.a.. I vincitori dei predetti concorsi saranno assegnati alla società con le modalità e secondo i termini normativi e retributivi stabiliti dall'articolo 70, comma 9 della Legge n.174/2013 e successive modifiche.

2 bis. Gli incarichi e le sostituzioni di diritto pubblico conferiti al personale attualmente in servizio presso Poste San Marino S.p.A. in forza di assunzione dalle pubbliche graduatorie e non rientrante nell'ambito di applicazione dell'“Accordo”, di cui al comma 1, perdurano sino all'individuazione, alla stipula e applicazione del CIA e comunque entro il 31 dicembre 2019. Entro la predetta data dovrà, altresì, essere definita la tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 1.

2 ter. Il CIA definisce il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma *2 bis* nonché di quello che sarà assunto da Poste San Marino S.p.A. successivamente alla definizione del medesimo CIA.

2 quater. Al personale di cui al comma *2 bis* saranno, comunque, riconosciute:

- a) l'assunzione, salvo contraria volontà del dipendente interessato, a tempo indeterminato o a tempo determinato qualora si tratti rispettivamente di posizioni definitivamente o temporaneamente vacanti, previste dal fabbisogno di Poste San Marino S.p.A.;
- b) la conservazione del maturato economico derivante dalla posizione di pubblico impiego precedentemente ricoperta;
- c) la conservazione del regime relativo all'orario di lavoro, ai congedi ordinari ed ai permessi straordinari derivanti dalla posizione di pubblico impiego precedentemente ricoperta.

3. *Comma soppresso.*

4. Il periodo di lavoro effettuato dal personale di cui al comma *2 bis* ai sensi delle norme di pubblico impiego sarà, inoltre, considerato quale periodo lavorativo utilmente prestato ai fini del futuro rapporto di lavoro di diritto privato in relazione al:

- a) l'eventuale applicazione nonché alla durata del salario di ingresso;
- b) l'individuazione dell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti del CIA;
- c) la durata dell'eventuale periodo di prova.

Art. 6-bis

(Norma di coordinamento)

1. Il Congresso di Stato, le competenti Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione e la società Poste San Marino S.p.A. adottano, per quanto di rispettiva competenza, gli atti ed i provvedimenti volti a conformare la posizione lavorativa dei dipendenti di cui all'articolo 6, comma 3 alle disposizioni introdotte in fase di ratifica del presente decreto delegato con particolare riferimento alla proroga di incarichi e sostituzioni di diritto pubblico relativi al personale interessato che avrà efficacia retroattiva dal 1 aprile 2019.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 giugno 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti